



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12

del Consiglio comunale

Oggetto: LEGGE 29.12.2022 N. 197, ART. 1, COMMI DA 222 A 230. ANNULLAMENTO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197.

Il giorno 31.01.2023 ad ore 18.11 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

El Barji Assou

Filippin Giuseppe

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Chilà Filomena**

e consiglieri **Fernandez Andreas**

Filosi Luca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Fiori Francesca

Maule Chiara

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Zappini Federico

e pertanto complessivamente presenti n. 35, assenti n. 5, componenti del Consiglio.

Assente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/4 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi:

- che la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo, comprendente i ruoli affidati agli Agenti della riscossione dai Comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-230 dell'articolo 1 della medesima Legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: "Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali";
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli Enti diversi dalle Amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, quindi anche per i Comuni, stabilendo che "relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.";
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli Enti previdenziali, stabiliscono che "le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.";

visto il comma 229 dell'articolo 1 della medesima Legge, che riconosce ai Comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: "Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.";

precisato che per Agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della Legge di bilancio n. 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'Agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle

Entrate Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997; considerato che il Comune di Trento ha provveduto, negli anni, alla formazione di ruoli di riscossione coattiva, nei confronti di soggetti debitori per mancati pagamenti di varie tipologie di entrate, patrimoniali e non, affidandoli, fino al 31.12.2012, agli Agenti della Riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a.) e tali soggetti, pur non essendo più Agenti della riscossione per il Comune di Trento, sono ancora tenuti a proseguire l'attività di riscossione con riferimento ai ruoli emessi fino al 31.12.2012;

considerato altresì che dal 01.01.2013 l'attività di riscossione coattiva è stata affidata dal Comune a Trentino Riscossioni S.p.a. (attraverso l'adesione alla Società mediante l'acquisizione dalla Provincia autonoma di Trento, a titolo gratuito, di n. 11.017 azioni della Società) e quindi da tale data l'Amministrazione comunale non si avvale più di Agenzia delle Entrate Riscossione e che pertanto, in ragione dell'affidamento della riscossione coattiva a Trentino Riscossioni a decorrere dal 2013, lo stralcio, seppure disciplinato dalla norma sopra citata per i debiti fino al 2015, per il Comune di Trento vale solo fino al 2012 in quanto si applica solo all'Agente nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) e non a tutti i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali;

atteso che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'Agente della riscossione "Agenzia delle Entrate Riscossione", emerge che il Comune di Trento presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, ed in particolare dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2012, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale e che da un'analisi interna, salvo diversa comunicazione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione al 30 giugno 2023, la quota soggetta a potenziale stralcio per l'Ente è pari a circa euro 270.000,00;

considerato che si ritiene di non applicare le disposizioni sopra citate come disciplinate dalla Legge 197/2022 in considerazione delle seguenti motivazioni:

- gli automatismi di stralcio automatico come quelli in oggetto creano inevitabilmente una disparità verso i cittadini che hanno pagato e continuano a pagare gli importi dovuti a titolo di tributo o entrata extratributaria. L'adesione allo stralcio, in generale, disincentiva i comportamenti virtuosi e contrasta con il principio di equità nei confronti dei cittadini che devono adempiere ai propri obblighi di contribuzione al sostenimento della spesa pubblica;
- la stessa Legge di bilancio dello Stato contiene la norma, all'art. 1, comma 231, che prevede una definizione agevolata per tutti i carichi pendenti, per gli anni dal 2000 fino al 30 giugno 2022 (per il Comune di Trento fino al 2012), quindi i contribuenti possono chiedere benefici analoghi allo stralcio automatico con l'eliminazione delle sanzioni e degli interessi e l'impegno a pagare la quota capitale e le spese di notifica e delle procedure esecutive e pertanto il contribuente avrà comunque un beneficio se ne farà richiesta all'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- non aderire allo stralcio porta a non precludersi delle maggiori entrate, perché il debitore, se vuole ottenere lo sconto sulle sanzioni e sugli interessi della sopra citata definizione agevolata, dovrà corrispondere anche la quota capitale, e quindi pagare il residuo che porta alla cancellazione della cartella e pertanto non deliberare la non adesione potrebbe determinare una perdita di gettito;

ritenuto pertanto di non applicare la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma;

visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli Enti locali in materia di entrate;

atteso che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare per il Bilancio, le attività economiche e gli affari generali nella riunione di data 23.01.2023;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e in esecuzione dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

premesso che il testo definitivo del secondo punto del dispositivo del presente atto deliberativo, rispetto alla originaria proposta, riporta le parole “comunicare l’adozione” in luogo di “inviare copia” a fronte della precisazione effettuata in aula dalla Assessora relatrice, per emendamento a rettifica di errore materiale come consentito dall’art. 85, comma 4 del Regolamento interno del Consiglio comunale;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine del rispetto del termine previsto dal comma 229 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197;

preso atto che, prima della messa ai voti della presente proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall’art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di non applicare ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2012 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 228, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima Legge;
2. di comunicare l’adozione del presente atto all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’Ente dell’approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., tenuto conto del termine indicato al punto 2. previsto dal comma 229 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE 29.12.2022 N. 197, ART. 1, COMMI DA 222 A 230. ANNULLAMENTO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 35

Favorevoli: n. 21 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Dal Rì, El Barji, Filosi, Franzoia, Gilmozzi, Lenzi, Panetta, Pedrotti, Piccoli, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zappini)

Contrari: n. 11 (Angeli, Bridi, Demattè, Filippin, Frachetti, Giuliani, Guastamacchia, Merler, Saltori, Urbani, Zanetti C.)

Astenuti: n. 3 (Maestranzi, Maschio, Zanetti S.)

Non votanti: n. 0

Trento, addì 31.01.2023

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 4 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE 29.12.2022 N. 197, ART. 1, COMMI DA 222 A 230. ANNULLAMENTO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 24 gennaio 2023

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 4 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE 29.12.2022 N. 197, ART. 1, COMMI DA 222 A 230. ANNULLAMENTO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 24.01.2023